



## TRIBUNALE DI LANCIANO

## Il Giudice

In relazione al procedimento di composizione della crisi

Letta l'istanza di risoluzione dell'accordo depositata nell'interesse di

Sentito il ricorrente ed il debitore all'udienza dell'8.6.2018 ed a scioglimento della riserva ivi assunta

Rilevato che all'esito della procedura di liquidazione dei beni deve ritenersi che la procedura di accordo di composizione della crisi non possa realizzare gli obiettivi indicati nella proposta depositata il 19.9.2016 ed omologata il 13.12.2016, in quanto, come relazionato dal liquidatore nominato, d.ssa Iole Di Menno Di Bucchianico, con relazione riepilogativa del 10.2.2018, non vi è stato alcun interessamento sul bene immobile del debitore, bene che non è stato venduto neanche al prezzo minimo utile per poter garantire un adeguato soddisfacimento del ceto creditorio

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti sanciti dall'art. 14 comma 2 L. 3/2012 e che nessuna delle parti ha chiesto la liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 14/quater L. 3/2012

P.Q.M.

Dichiara risolto l'accordo di composizione della crisi proposto da

accordo

omologato in data 13.12.2016

Dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del gestore della crisi, d.ssa Marisa Pezzella, sul sito di questo Tribunale, sul registro delle imprese, e sia altresì annotato sui registri immobiliari relativi al bene oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al creditore istante, al debitore ed alla d.ssa Marisa Pezzella.

Lanciano, 9.6.2018

Il Giudice Massimo/Canosa

> TRIBUNALE DI LANCIANO V\* Depositato in Carcelle

000 11-6-18